a cura di Pensionati Cisl, tel. 0171-321069

Riscatto della laurea e recupero dei contributi, ecco come si può fare

La legge 26-2019 prevede, tra le altre cose, norme per agevolare la possibilità di riscattare i periodi del corso di laurea e i "vuoti" contributivi (periodi non lavorati).

Queste possibilità di riscatto contributivo sono utili sia per il diritto sia per l'importo della pensione.

Vediamo le disposizioni.

Riscatto laurea

1) Ante legge 26-2019: aver versato almeno un contributo prima del periodo riscattabile. Se il periodo di laurea è precedente al 1996, l'onere da sostenere sarà consistente, in quanto il periodo di laurea si colloca nel calcolo retributivo e la "spesa" viene riferita all'età del soggetto, all'anzianità contributiva e l'ammontare della busta paga al momento della domanda di riscatto.

Invece se i periodi da riscattare sono successivi al 1995 l'ammontare dell'onere è più contenuto in quanto si colloca nel sistema di calcolo contributivo. In questo caso l'onere viene determinato applicando l'aliquota del 33% (importo contributivo del lavoratore e del datore di lavoro) alla retribuzione dell'ultimo anno.

2) Post legge 26-2019: fino al 31 dicembre 2021 sono previste nuove e più vantaggiose possibilità di riscatto. Lo possono ottenere tutti i lavoratori con qualsiasi età a condizione che i periodi di laurea siano tutti successivi al 31 dicembre 1995. Per calcolare l'onere viene preso il reddito minimale su cui versano i contributi gli artigiani e i commercianti, che quest'anno è di 15.953 euro. Su quest'importo si applica la solita aliquota del 33%: un anno di riscatto costa 5.264 euro, quattro anni 21.058 euro. Lo possono ottenere anche coloro che non hanno versato alcun contributo prima della laurea.

È possibile riscattare fino a un massimo di cinque anni. Ai fini dell'Irpef è possibile detrarre dalla imposta lorda il 50% dell'ammontare del riscatto, suddiviso in cinque quote annuali. Il pagamento dell'onere di riscatto può essere effettuato, in sostituzione del laureato, anche da un suo parente entro il secondo grado e da un superstite.

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate.

Riscatto contributivo

1) Ante legge 26-2019: costituzione di rendita vitalizia (dall'art. 13 legge 1338-1962 in poi): si tratta, in larga parte, di periodi in cui si è lavorato ma il datore di lavoro non ha provveduto al versamento dei contributi. Sono periodi che non possono essere diversamente recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge.

Sono riscattabili i periodi di lavoro dipendente avvenuto in qualsiasi data, a condizione che la richiesta sia accompagnata da una documentazione di data certa (libretto di lavoro, buste paga, ecc.). Anche in questo caso l'ammontare dell'onere è subordinato alla collocazione dell'evento: se è prima o dopo il 1° gennaio 1996 (vedi riscatto laurea punto 1).

2) Post legge 26-2019: è possibile, fino al 31 dicembre 2021, coprire di contribuzione i periodi in cui non si è lavorato. Queste le condizioni: a) vi sia almeno un contributo obbligatorio versato; b) i periodi da riscattare siano non soggetti a contribuzione; c) siano successivi al 1995 e precedenti il 29 gennaio 2019; d) massimo riscattabile cinque anni. Per calcolare l'onere viene presa la retribuzione dei dodici mesi più prossimi alla data della domanda di riscatto su cui si applica l'aliquota contributiva della gestione interessata al riscatto.

Angelo Vivenza